



Città di Randazzo
(Provincia di Catania)
VIII e IX SETTORE
LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n.20 del 16-05-2016

OGGETTO: prevenzione incendi e pulizia dei fondi

IL SINDACO

Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24/02/1992 n. 225

- **Ritenuta** la necessità di porre in essere interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;
- **Visto** il D.P. n. 297 del 04/06/2008;
- **Viste** le leggi Regionali n. 16 del 06/04/1996 e n. 14 del 16/04/2006;
- **Vista** la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- **Visto** il U.T. delle leggi di P.S., approvato con Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931;
- **Visti** gli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 435, 449, 451 e 650 del codice penale;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- **Vista** la O.C.P.M. n. 3606 del 28/08/2007;
- **Vista** la direttiva della Presidenza della Regione Sicilia del 14/01/2008;
- **Visto** il D.Lgs nr. 205 del 3 dicembre 2010;
- **Revocata** l'Ordinanza n.48 del 19.5.2015;

ORDINA

- 1 Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze;
 - di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
 - di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.
- 2 **Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali e Provinciali all'interno del territorio Comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.**
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giugno e mantenuti fino al 15 ottobre 2016.
Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo non

con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.00 in conformità all'articolo 7/bis del Dlgs. 267/2000, come introdotto dall'articolo 16 L. n. 3/2003 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista) anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento.

- 11 Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'insorgere di incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro di terreno o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni)

La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 34/11/1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco

- 12 Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

INVITA

I cittadini a prestare la loro opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche:

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a dare immediata comunicazione ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Vigili del Fuoco - Tel 115
- Corpo Forestale – Tel 1515 o 095-921124
- Carabinieri Tel 112 o 095-921100
- Polizia di Stato Tel 113
- Polizia Municipale Tel 095-922973
- Ufficio Protezione Civile Tel 095-7992544

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.randazzo.ct.it>, nonché su tutto il territorio comunale mediante affissione di manifesti.

L'invio di copia:

- Alla Prefettura di Catania
- All'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Dipartimento Regionale delle Foreste – Palermo
- All'Assessorato Regionale di Protezione Civile – Dipartimento Regionale di Protezione Civile – Palermo
- Al Dipartimento Regionale di protezione Civile Servizio Sicilia Orientale
- All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Randazzo
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Adrano e di Maletto

- Alla Provincia Regionale di Catania – Assessorato Agricoltura e Assessorato Protezione Civile
- Alla Provincia Regionale di Catania – Assessorato Politiche dell’Ambiente e del Territorio, Politiche Energetiche e Polizia Provinciale.
- Al Compartimento ANAS di Catania
- Alla Compagnia e alla Stazione Carabinieri di Randazzo
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo
- Al Corpo Forestale Distaccamento di Randazzo
- Al Comando Polizia Municipale di Randazzo

Le Forze dell’Ordine, il Corpo Forestale Regionale e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza:

dalla residenza Municipale li

IL SINDACO
Prof. Michele Mangione

